REGOLAMENTO (CE) N. 3241/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che stabilisce per il primo semestre del 1995 le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che con il regolamento (CE) n. 774/94 è stato aperto un contingente tariffario di 18 000 t di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime ;

considerando che conformemente ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, si prevede di mantenere tale contingente nel quadro del regime detto « di accesso minimo » ; che è quindi indicato, attualmente, aprire tale contingente limitatamente al primo semestre del 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo dell'anno, ossia al 50 % delle 18 000 t disponibili per l'intero 1995 ; che il quantitativo rimanente sarà aperto dopo l'entrata in vigore dei risultati suddetti e in base alle disposizioni relative alla loro attuazione ; che la limitazione del regime in esame al primo semestre dell'anno comporta una riduzione del termine per realizzare le importazioni ; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un mese, in via transitoria, tale termine ;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti ; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego ; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione ; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 [3] ; tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato ;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazioni sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il primo semestre del 1995, la metà del contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 774/94 è ripartito come segue :

a) 5 500 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente :

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) » ;

b) 1 000 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente :

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) » ;

c) 2 500 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente :

[1] GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[3] GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine :

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3 ; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attesti che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recante la dicitura : "carni di alta qualità" ».

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un titolo di importazione rilasciato conformemente al presente regolamento e, per analogia, con le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, il riferimento al regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito con un riferimento al presente regolamento.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità ; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1 :

a) l'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità ;

b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato ;

c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata in 30 ECU/100 kg, peso netto.

3. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 luglio 1995.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88 (1).

Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 25 ECU.

Articolo 7

Entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1 :

— per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,

— che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. Organismo emittente	
4. Destinatario (nome e indirizzo)		
6. Mezzo di trasporto	**5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ** **CARNI BOVINE** **CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO ECCEZIONALE** **1.1.1995 — 30.6.1995** **Regolamento (CE) n. 3241/94**	

7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)

10. Peso netto (in lettere)

11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:

Luogo: Data:

Firma e timbro (o emblema stampato)

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di.....
(definizione applicabile)

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).

— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera c).